

Proposta N. 69 Prot. Data 10.082017		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ <p style="text-align: center;">L'impiegato responsabile</p> _____
------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione del Consiglio Comunale

N° 98 del Reg. Data 30.08.2017	OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE N. 50 DEL 2017
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____		NOTE IMMEDIATA ESECUZIONE

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di agosto alle ore 19,00 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

		Pres. Ass.			Pres. Ass.		
1	FERRO VITTORIO	SI	-	13	FERRARA ANNA LISA	SI	-
2	SCIBILIA NOEMI	SI	-	14	PUMA ROSA ALBA	SI	-
3	CALAMIA MARIA PIERA	SI	-	15	CRACCHIOLO FILIPPO	-	SI
4	MELODIA GIOVANNA	SI	-	16	SUCAMELI GIACOMO	-	SI
5	BARONE LAURA	SI	-	17	DARA FRANCESCO	-	SI
6	VIOLA FRANCESCO	SI	-	18	ALLEGRO ANNA MARIA	SI	-
7	LOMBARDO VITO	SI	-	19	NORFO VINCENZA RITA	SI	-
8	ASTA ANTONINO	SI	-	20	MESSANA SAVERIO	-	SI
9	CUSUMANO FRANCESCO	SI	-	21	CALANDRINO GIOVANNI	-	SI
10	SALATO FILIPPO	-	SI	22	CAMARDA CATERINA	-	SI
11	CUSCINA' ALESSANDRA	SI	-	23	RUISI MAURO	-	SI
12	MANCUSO BALDASSARE	SI	-	24	PITO' GIACINTO	SI	-

TOTALE PRESENTI N.16

TOTALE ASSENTI N. 8

in prosecuzione di seduta

Assume la Presidenza il Presidente Baldassare Mancuso
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Vito Antonio Bonanno

Consiglieri scrutatori

- 1) Pitò Giacintio
- 2) Scibilia Noemi
- 3) Viola Francesco

La seduta è pubblica

In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n. 16

IL PRESIDENTE

Passa a trattare l'argomento posto al n. 2 dell'o.d.g. relativo a: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE N. 50 DEL 2017 e sottopone al consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

Il responsabile di procedimento propone il seguente schema di deliberazione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE N. 50 DEL 2017" attestando di non versare in conflitto nemmeno potenziale di interessi né in situazioni che determinano obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del DPR 62/2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 11 – "Definizione agevolata delle controversie tributarie" del decreto legge n. 50 del 24/04/2017, convertito con legge n. 96 del 24/06/2017, prevede la possibilità per i Comuni di disporre entro il 31 agosto 2017 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;

le controversie definibili sono quelle non definite con sentenza passata in giudicato, pendenti in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione;

l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora applicati sia in caso di riscossione coattiva tramite ruolo che in caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento;

aderendo alla definizione agevolata il contribuente è tenuto a pagare l'imposta, gli interessi, le spese di notifica inclusi nell'atto impugnato, oltre agli interessi del 4 per cento, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto;

Considerato che:

fino alla data di approvazione della presente delibera risultano pendenti i seguenti ricorsi:

- Commissione Tributaria Provinciale: n. 41 ricorsi per un importo complessivo accertato pari ad 286.851,62 euro;

- Commissione tributaria regionale: n. 29 appelli per un importo complessivo accertato pari ad 188.501,68 euro;

non pendono ricorsi che abbiano ad oggetto esclusivamente gli interessi di mora o sanzioni non collegate al tributo.

Considerato inoltre che:

è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori; la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni e degli interessi maturati dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto di accertamento, oltre che delle spese di lite liquidate nelle sentenze non definitive.

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale. Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n... del/.../2017, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Programmazione, Bilancio e Affari Generali, che ha espresso parere favorevole a maggioranza nella seduta del _____;

Acquisiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.L. del 10/10/2012 n. 174, convertito dalla Legge n. 213 del 7/12/2012, i pareri di regolarità tecnica del dirigente della Direzione 5 – ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI e di regolarità contabile del Dirigente della Direzione 6 – RAGIONERIA;

Ritenuto opportuno, stante l'urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la L.R. 15/03/1963 n. 16 e s.m.i.

Vista la L.R. 11/12/1991 n. 48

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
2. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

Il Proponente
Responsabile di Procedimento
F.to Dr. Fabio Randazzo

La proposta viene illustrata dal V/Sindaco, con delega alle finanze e dal Dirigente della Direzione 5, Dr. Maniscalchi.

Il Cons.re Ferrara illustra il parere della II Commissione

Alle ore 19,55 entra in aula il Cons.re Dara

Presenti n. 17

Il Presidente informa che è stato presentato, in corso di seduta, un emendamento a firma dei componenti della II Commissione sul quale il Dirigente Dr. Maniscalchi ha reso parere favorevole (All. 1).

Si apre la discussione generale nella quale si registrano gli interventi dei seguenti Consiglieri, Amministratori e funzionari Comunali: Ass. re Scurto, Dr. Maniscalchi, Presidente, Ferrara, Pitò, Segretario Generale e Norfo, i cui interventi saranno riportati nel processo verbale di seduta.

Esce dall'aula il Cons.re Calamia

Presenti n. 16

Si passa alla votazione dell'emendamento proposto dalla II Commissione e si registra il seguente esito:

Presenti n. 16

Voti favorevoli n. 15

Astenuto n. 1 (Norfo) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

L'emendamento proposto dalla II Commissione è approvato

Entra in aula il Cons.re Calamia

Presenti n. 17

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione così come emendata che viene approvata ad unanimità di voti favorevoli dai 17 Consiglieri presenti e votanti, il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

La deliberazione così come emendata è approvata

Il Presidente sottopone a votazione l'immediata esecutività dell'atto testè approvato considerato che dalla data di esecutività della presente deliberazione e fino al 30 settembre 2017 sono sospesi i termini di impugnativa delle sentenze, sia per il Comune che per il contribuente.

L'immediata esecuzione viene approvata ad unanimità di voti favorevoli dai 17 Consiglieri presenti e votanti, il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

L'immediata esecutività è approvata.

Alle ore 20,05 il Presidente, esauriti i punti posti all'ordine del giorno, scioglie la seduta

Letto approvato e sottoscritto _____

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Mancuso Baldassare

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Ferro Vittorio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza municipale

IL SEGRETARIO GENERALE

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 3390

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 31/08/2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Teresa Risico
li 31/08/2017

Il Segretario Generale
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30.08.2017

Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

X Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio 30/08/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo, li 31/08/2017

Istruttore Amministrativo
F.to Santino Lucchese

Memorandum

(Al. 1)

Questa proposta di delibera consiliare n. 69 del 10.08.2017
avente ad oggetto: approvazione regolamento relativo alle
definitive agevolate delle controversie tributarie, ai sensi
dell'art. 11 del D.L. n. 50 del 2017.

Di sottoscritti consiglieri comunali della seconda
commissione consiliare del Comune di Alcamo proponiamo:

1. all'art. 11, del suddetto regolamento, e precisamente
al comma 3 aggiungere, dopo la parola "Equitalia",
" e Riassunzione Sicilia S.p.A. ".

~~all'art. 11~~

Annalisa Ferrara

ANNALISA FERRARA



VITO LOMBARDO

Ana Maria Allegro

ANNA MARIA ALLEGRO

Noemi Scibilia

NOEMI SCIBILIA

presentato in corso di seduta del 30.8.2017

Per me tecnico e favorevole



Alcamo, 30.08.2017



Comune di Alcamo
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI**

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	7
Articolo 2 – <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	7
Articolo 3 – <i>Termini e modalità di presentazione della domanda</i>	7
Articolo 4 – <i>Importi dovuti</i>	7
Articolo 5 – <i>Perfezionamento della definizione</i>	8
Articolo 6 – <i>Diniego della definizione</i>	9
Articolo 7 – <i>Sospensioni termini processuali</i>	9
Articolo 8 – <i>Entrata in vigore</i>	9

Articolo 1 - *Oggetto del Regolamento*

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 11, comma 1-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 disciplina la definizione agevolata delle controversie comunali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende la Direzione V – Entrate Tributarie e Patrimoniali..

3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

Articolo 2 –*Oggetto della definizione agevolata*

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 aprile 2017 al Comune impositore. Per Comune impositore si intende:

- a) il Comune di Alcamo per quanto attiene l'ICI, l'IMU, la TASI, la TARES e la TARI;
- b) il Concessionario Mazal Global Solutions spa in amministrazione straordinaria , per quanto attiene l'imposta di pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni;

Articolo 3–*Termini e modalità di presentazione della domanda*

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 settembre 2017. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Articolo 4–*Importi dovuti*

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi:

- a) l'imposta, gli interessi e le spese di notifica indicati nell'atto impugnato;
 - b) gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, pari al 4 per cento annuo, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto.
2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
 3. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in pendenza di giudizio, quelli dovuti per effetto della definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione, di cui all'art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, nel caso in cui il contribuente abbia presentato la domanda entro il 21 aprile 2017, per quanto attiene gli affidamenti a Equitalia, e Riscossione Sicilia S.p.A
 4. La definizione agevolata delle controversie tributarie comunali non è ammessa se il contribuente che ha presentato entro il termine di scadenza la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione rinuncia a quest'ultima definizione prima del perfezionamento della definizione.
 5. All'importo calcolato ai sensi del comma 3 il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite rimosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata.
 6. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.
 7. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.
 8. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
 9. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi e non abbia aderito alla definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo.

Articolo 5–*Perfezionamento della definizione*

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 30 settembre 2017 degli importi dovuti in base al precedente articolo 4.

Se l'importo dovuto è superiore a duemila euro è previsto il pagamento rateale nella seguente misura:

- a) il 40 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 settembre 2017;
- b) il 40 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 novembre 2017;
- c) il 20 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 giugno 2018.

2. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.

3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

Articolo 6–*Diniego della definizione*

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2018. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Articolo 7–*Sospensioni termini processuali*

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

2. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 30 settembre 2017.

Articolo 8–*Entrata in vigore*

- 1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.